

In vigore dal 17 gennaio la direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche

# Lavoro e professioni, l'Ue spinge sulla mobilità internazionale

DI **IGNAZIO MARINO**

**L'**Unione europea cambia marcia e spinge l'acceleratore sulla mobilità dei lavoratori e dei professionisti all'interno della zona euro. Con una serie di semplificazioni, infatti, sarà più facile spostarsi per espletare un semplice incarico, trasferirsi per un periodo oppure in pianta stabile. Gli stati membri, infatti, doteranno dal 2016 i cittadini interessati di apposita tessera contenente il singolo bagaglio formativo in modo da facilitarne telematicamente l'identificazione professionale. Con la pubblicazione nella *Guce*

L354/132 del 28 dicembre 2013 della direttiva 2013/55/Ce, il 17 gennaio 2014 è partita la rivoluzione della legislazione europea. Il provvedimento, infatti, modifica la precedente direttiva Zappalà (2005/36/Ce) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi»). Fra gli elementi di novità (si veda la tabella in pagina) anche i requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali che sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità, in coerenza con

gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell'Eqf (European qualification framework). Inoltre, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere anche espressa sotto forma di crediti Ects in numero equivalente alla durata prevista del corso di studi. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti. La direttiva porta gli anni minimi della formazione di medico da sei a cinque anni. Mentre la formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: cinque anni di università o quattro anni di università accompagnati da

due anni di esperienza professionale. Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale ma è stato accettato il mantenimento dei dieci anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti. È stato, infine, introdotto specificamente per l'Italia il paragrafo 2 dell'articolo 27, che consente il riconoscimento automatico ai medici italiani che hanno cominciato la loro specializzazione dopo il 31 dicembre del 1983 e prima del primo gennaio 1991 e che abbiano maturato sette anni di esperienza professionale consecutiva nei dieci anni precedenti la richiesta di riconoscimento.



**Le novità della Direttiva Qualifiche**

<b>Tessera professionale europea</b>	La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie a una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche.
<b>Accesso parziale</b>	Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato Ue, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine.
<b>Tirocini professionali</b>	Viene esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/Ce anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l'accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio.
<b>Prestazione temporanea e occasionale</b>	È stata ridotta a un anno l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regola la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata.
<b>Diritto di stabilimento</b>	I livelli di qualifica sono stati mantenuti diventando, però, semplici punti di riferimento da utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale.
<b>Professioni settoriali (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto)</b>	I requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità. Gli anni minimi della formazione di medico sono passati da sei a cinque anni. La formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: cinque anni di università o quattro anni di università accompagnati da due anni di esperienza professionale. Per gli infermieri di assistenza generale sono stati elevati a 12 gli anni di istruzione generale ma è stato accettato il mantenimento dei dieci anni di istruzione generale qualora indirizzati a successivi percorsi professionalizzanti.
<b>Quadro comune di formazione</b>	Un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l'esercizio di una specifica professione: è quanto elaborerà la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento automatico di quelle professioni inserite in tale quadro. Sono previsti criteri per permettere agli Stati membri di non aderire al sistema.
<b>Aggiornamento conoscenze e abilità professioni settoriali</b>	Viene introdotta la possibilità che la Commissione adotti atti delegati al fine di aggiornare le conoscenze e abilità previste per le professioni settoriali alla luce del progresso scientifico e tecnologico.
<b>Aggiornamento lista attività</b>	La Commissione Ue può – attraverso atti delegati – procedere alla rivisitazione della lista di attività artigianali, del commercio e dell'industria per le quali è previsto il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale.
<b>Centri di assistenza</b>	Il nuovo testo della Direttiva prevede che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un'assistenza diretta attraverso uno sportello fisico.
<b>Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate</b>	Introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale.
<b>Procedura di notifica</b>	Ogni Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Sm (solo nel caso degli architetti) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni a riconoscimento automatico.